Decreto Dirigenziale n. 284 del 24/07/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO PER COMPLESSIVI 6 MW NEL COMUNE DI CHIUSANO SAN DOMENICO (AV)" - PROPONENTE SOC. P.C.N.D ENERGY S.R.L. - CUP 3979

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*";

c. che con D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 - pubblicata sul BURC n. 50 del 03/10/2005 - sono state approvate le "*Modifiche ed integrazioni alla Delibera di G. R. n. 5793 del 28/11/2000: Spese istruttorie per le procedure di Screening, Valutazione Impatto Ambientale, Sentito e Valutazione di Incidenza*";

d. che con D.G.R.C. n. 406 del 4 Agosto 2011 è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010*";

e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
   e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
      - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
      - gli istruttori VIA/VI/VAS;
   e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

f. che con D.G.R.C. n. 310 del 28/06/2012, pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 02/07/2012, è stata approvata la convenzione avente ad oggetto il conferimento ad ARPAC dell'incarico relativo allo svolgimento delle attività istruttorie tecnico-amministrative inerenti alle istanze/pratiche presentate prima dell'emanazione della D.G.R. n. 406/2011 rientranti nelle seguenti tipologie:
   f.1 verifiche di assoggettabilità a VAS e VAS, anche integrate con la Valutazione di Incidenza, di Piani e Programmi di Livello Comunale di competenza della Regione Campania alla luce della normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza;
   f.2 verifiche di assoggettabilità a VIA e VIA, anche integrate con la Valutazione di Incidenza e/o coordinate con l'AIA, di Progetti e Interventi;
   f.3 VI-verifiche preliminari e VI-valutazioni appropriate di Piani, Programmi, Progetti e Interventi;

g. che con D.P.G.R.C. n. 238 del 08/11/2011 sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

a. che, con nota acquisita al prot. reg. n. 677201 del 11/08/2010, la P.C.N.D Energy S.r.l. - con sede in Via Circumvallazione n. 108 del Comune di Avellino - ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, relativa al progetto di "*Realizzazione di un parco eolico per complessivi 6 Mw nel Comune di Chiusano San Domenico (AV)*";

b. che la P.C.N.D Energy S.r.l. ha successivamente integrato l'istanza di cui sopra con note acquisite al prot. regionale n. 723537 del 07/09/2010, n. 387971 del 17/05/2011, n. 439293 del 06/06/2011 e n. 862810 del 15/11/2011;

c. che il progetto in parola è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 17/11/2011, ha deciso di chiedere le seguenti integrazioni:
   - S.T.M.G.;
   - Relazione di Incidenza in conformità alle previsioni dell'Allegato "G" del D.P.R. n. 357/1997;

- Studio Idrogeologico atto a ottenere il nulla osta dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano;

d. il Settore Tutela Ambiente ha provveduto con nota prot. n. 922640 del 05/12/2011 a richiedere alla P.C.N.D Energy S.r.l. le integrazioni di cui sopra;

e. la P.C.N.D Energy S.r.l. ha trasmesso, con nota acquisita al prot. regionale n. 966413 del 20/12/2011, le integrazioni richieste con la summenzionata nota prot. n. 922640 del 05/12/2011;

f. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente all'ARPAC nell'ambito della Convenzione approvata con D.G.R.C. n. 310 del 28/06/2012, di cui in premessa;

RILEVATO

a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 08/11/2012, ha deciso - sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dall'ARPAC - di esprimere parere negativo di V.I.A. in quanto:
   - a.1 il progetto ricade in zona SIC e non sono state espletate le procedure della consultazione in riferimento alla Valutazione d'Incidenza;
   - a.2 due aereogeneratori su tre ricadono in Habitat prioritario ai sensi delle Direttive Comunitarie in tema di Rete Natura 2000, come dichiarato dallo stesso proponente;
   - a.3 il progetto è carente della realizzazione della cabina elettrica di consegna;
   - a.4 non sono state individuate alternative progettuali in merito all'impianto eolico, né sono state considerate alternative alla viabilità di accesso;
   - a.5 non è stata dichiarata la presenza di un progetto di impianto eolico presentato dal medesimo proponente nel Comune adiacente di Castelvetere Sul Calore (AV) e, per questo motivo, non sono stati considerati i possibili impatti cumulativi derivanti da una probabile coesistenza dei due impianti;
   - a.6 non è chiaro quali siano gli interventi finalizzati ad evitare gli impatti sulle acque sotterranee nè quelli atti ad evitare il dilavamento superficiale del suolo da parte delle acque meteoriche;
   - a.7 i dati anemometrici, non certificati, non sono pertinenti perché fanno riferimento ad indagini anemometriche del Comune di Castelvetere sul Calore;

b. che il Settore Tutela Ambiente ha provveduto con nota prot. reg. n. 930510 del 14/12/2012, a comunicare al proponente P.C.N.D Energy S.r.l. - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 08/11/2012 così come sopra riportato;

c. che la P.C.N.D Energy S.r.l., in riscontro alla sopra citata nota prot. n. 930510/2012, ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica acquisita al prot. regionale n. 949065 del 21/12/2012;

d. che con successiva nota acquisita al prot. regionale n. 50191 del 22/01/2013 la P.C.N.D Energy S.r.l. ha presentato ulteriori controdeduzioni al parere negativo di VIA espresso dalla Commissione nella seduta del 08/11/2012 e comunicato con la menzionata nota prot. n. 930510/2012;

ATTESO

a. che la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. nella seduta del 26/03/2013 ha riesaminato il progetto in parola alla luce delle osservazioni formulate dal proponente P.C.N.D Energy S.r.l. e, facendo propria la relazione istruttoria predisposta dall'ARPAC, ha deciso di confermare il parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale già espresso nella seduta del 08/11/2012 in quanto le osservazioni trasmesse dal proponente con note acquisite al prot. regionale n. 949065 del 21/12/2012 e n. 50191 del 22/01/2013 prospettano una nuova soluzione progettuale non valutabile nell'ambito della procedura ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e smi. e, nel contempo, non eliminano i motivi ostativi, già comunicati con nota regionale prot. n. 930510 del 14/12/2012, di seguito elencati:
   - a.1 il progetto ricade in zona SIC e non sono state espletate le procedure della consultazione anche in riferimento alla Valutazione d'incidenza;

a.2 due aerogeneratori su tre ricadono in Habitat prioritario ai sensi delle Direttive Comunitarie in tema di Rete Natura 2000, come dichiarato dallo stesso proponente;
a.3 il progetto è carente della realizzazione delle opere di consegna alla rete ENEL;
a.4 non sono state individuate alternative progettuali in merito all'impianto eolico né sono state considerate alternative alla viabilità di accesso. Lo Studio di Impatto Ambientale non soddisfa quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 152/2006 e smi e dal relativo allegato VII della Parte seconda del medesimo decreto;
a.5 non è chiaro quali siano gli interventi finalizzati ad evitare gli impatti sulle acque sotterranee né quelli atti ad evitare il dilavamento superficiale del suolo causato dalle acque meteoriche.

Inoltre, permane parzialmente il motivo ostativo relativo ai dati anemometrici in quanto la relazione presentata a supporto delle "Osservazioni" risulta comunque non certificata.

b. che la P.C.N.D Energy S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri istruttori dovuti per le procedure di valutazione ambientale, determinati con D.G.R.C. n. 916/2005, mediante bonifico del 30/04/2011, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 2/2010;
- la D.G.R. n. 916/2005;
- la D.G.R.C. n. 406/2011;
- la D.G.R.C. n. 310/2012;
- il D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI esprimere parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 08/11/2012 e confermato nella seduta del 26/03/2013, per il progetto di "*Realizzazione di un parco eolico per complessivi 6 Mw nel Comune di Chiusano San Domenico (AV)*", proposto dalla P.C.N.D Energy S.r.l., con sede in Via Circumvallazione n. 108 del Comune di Avellino, in quanto le osservazioni trasmesse dal proponente con note acquisite al prot. regionale n. 949065 del 21/12/2012 e n. 50191 del 22/01/2013 prospettano una nuova soluzione progettuale non valutabile nell'ambito della procedura ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e smi. e, nel contempo, non eliminano i motivi ostativi di seguito elencati:
   1.1 il progetto ricade in zona SIC e non sono state espletate le procedure della consultazione anche in riferimento alla Valutazione d'incidenza;
   1.2 due aerogeneratori su tre ricadono in Habitat prioritario ai sensi delle Direttive Comunitarie in tema di Rete Natura 2000, come dichiarato dallo stesso proponente;
   1.3 il progetto è carente della realizzazione delle opere di consegna alla rete ENEL;
   1.4 non sono state individuate alternative progettuali in merito all'impianto eolico né sono state considerate alternative alla viabilità di accesso. Lo Studio di Impatto Ambientale non soddisfa quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 152/2006 e smi e dal relativo allegato VII della Parte seconda del medesimo decreto;
   1.5 non è chiaro quali siano gli interventi finalizzati ad evitare gli impatti sulle acque sotterranee né quelli atti ad evitare il dilavamento superficiale del suolo causato dalle acque meteoriche.

   Inoltre, permane parzialmente il motivo ostativo relativo ai dati anemometrici in quanto la relazione presentata a supporto delle "Osservazioni" risulta comunque non certificata.

2. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.

3. DI trasmettere il presente atto:
   - al proponente, P.C.N.D Energy S.r.l., con sede in Via Circumvallazione n. 108 del Comune di Avellino;
   - alla Provincia di Avellino, con sede in Piazza Libertà 1 83100 Avellino;
   - al Comune di Chiusano San Domenico, con sede in Forno 83040;
   - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
   - al Settore Regolazione dei Mercati, con sede in Via Porzio C.tro Dir.le IS. A/6 80100 Napoli;

4. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio